Vito SARACINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

NUOVA DISCIPLINA SUL FALSO IN BILANCIO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge anti-corruzione (Legge 27 maggio 2015 n. 69, pubblicata in G.U. il 30 maggio 2015), recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", è entrata in vigore il 14 giugno 2015 e mira, in generale, a contrastare i fenomeni corruttivi.

La legge è composta da 12 articoli così suddivisi:

- dall'art. 1 all'art. 8 inerente i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- dall'art. 9 all'art. 12 riguardante le false comunicazioni sociali.

Una delle più importanti novità riguarda la disciplina del falso in bilancio. La legge ha portato ad una generale riforma in materia di diritto penale prevedendo pene più severe, riformulando l'articolo 2621 del Codice Civile inerente le "False comunicazioni sociali".

FALSO IN BILANCIO

Il precedente art. 2622 c.c. prevedeva l'arresto fino a due anni per "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione".

Con la riforma anti-corruzione, la nuova versione dell'art. 2621 individua come reato "l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore".

Ritorna, quindi, ad esser considerato reato l'omissione di fatti rilevanti da parte di amministratori e sindaci con effetto ex nunc (non retroattivo) per i falsi in bilancio commessi nel loro interesse o vantaggio. Questo implica che il peggior trattamento previsto per indagati e imputati riguarderà i procedimenti iniziati dal 14 giugno 2015.

E' necessario soffermarsi sulla scelta del legislatore di eliminare il riferimento all'omissione di "informazioni" sostituendolo con l'omissione di "fatti materiali rilevanti", con l'introduzione dell'elemento oggettivo della "concreta" idoneità dell'azione od omissione a indurre altri in errore.

Di notevole rilevanza è l'applicazione delle norme penali sia a società quotate sia a società non quotate. In particolare:

- società quotate: aumenta la reclusione da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Vengono, inoltre, aggravate le sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. n. 231/2001 per il falso in bilancio, che vanno da un minimo di 400 a un massimo di 600 quote. Da ricordare che alle società quotate sono equiparate:
 - le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- società non quotate: pena detentiva da un minimo di 1 a un massimo di 5 anni, limite che rende
 impossibile l'uso di intercettazioni ma permette di applicare la nuova causa di non punibilità per
 tenuità del fatto, clausola che scatta dopo un effettivo accertamento della responsabilità a
 carico dell'indagato e non in modo automatico.

In linea generale, l'art. 131-bis C.P "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto" esplica che "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ... la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.".

Il giudice dovrà, di conseguenza, valutare la tenuità del fatto considerando oltre alla natura e alle dimensioni della società:

- le modalità di condotta e l'entità del danno o del pericolo cagionato alla società, ai soci o ai creditori:
- il comportamento non abituale dell'autore, che non deve essere un delinquente abituale o professionale.

In sintesi, la nuova legge prevede casi in cui si possano applicare pene ridotte:

- violazioni di lieve entità: la pena va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis);
- il falso in bilancio è inerente le società che non possono fallire, ovvero le società che non superano i limiti di fallibilità indicati dal secondo comma dell'art. 1 della Legge fallimentare (società con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila euro, che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro e che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500mila euro). In tal caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

In merito alle sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico delle società:

- per il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. è previsto un minimo di 200 e un massimo di 400 quote;
- per il falso in bilancio di lieve entità è previsto un minimo di 100 e un massimo di 200 guote.

Il nuovo articolo 2621 ha inciso non solo in materia di sanzioni, ma ha modificato anche la **natura** del reato. Sia per le società quotate sia per le non quotate, il falso in bilancio è diventato un reato di pericolo, anziché, come era previsto precedentemente, di danno. Si ricorda che:

- i reati di danno si realizzano nell'effettiva lesione del bene giuridico oggetto di tutela dalla norma penale,
- i reati di pericolo si sostanziano, invece, nella mera messa in pericolo del bene o valore tutelato dalla norma penale.

Questo vuol dire che con la configurazione del reato di pericolo si anticipa la soglia di tutela del bene. Inoltre la procedibilità è sempre d'ufficio, lasciando alla querela solo il caso delle società al di sotto dei limiti di fallibilità.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Spariscono, inoltre, le **soglie di non punibilità** che si attivavano se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

FALSO IN BILANCIO	
Prima della legge anti-corruzione	Dopo la legge anti-corruzione
Società quotate: detenzione da 6 mesi a 3 anni sanzione pecuniaria da 150 a 330 quote	Società quotate: detenzione da 3 a 8 anni sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote
Società non quotate: detenzione fino a 2 anni casi di esclusione della punibilità sanzione pecuniaria da 100 a 150 quote	Società non quotate: detenzione da 1 a 5 anni nessuna causa di esclusione della punibilità sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote fatti di lieve entità: detenzione da 6 mesi a 3 anni sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote
Soglie di non punibilità Variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%; oppure Variazione del patrimonio netto non superiore all'1%	Clausola soppressa

Considerando che una quota equivale a un importo compreso tra € 258 e € 1.549, la sanzione massima per una società quotata equivale quindi a quasi un milione di euro.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it